



COMUNE di BORGETTO
Provincia di Palermo

REGOLAMENTO
Comunale

SERVIZIO DI RIFORMIMENTO
IDRICO SOSTITUTIVO A MEZZO
AUTOBOTTE

Art. 1

Il Comune di Borgetto, si prefigge di attivare e regolamentare il servizio di rifornimento idrico sostitutivo a mezzo di autobotti di Ditte private e abilitate allo scopo di fornire acque ad uso igienico sanitario per le utenze extraurbane sprovviste di rete di distribuzione acqua potabile.

Art. 2

Considerato che il Comune di Borgetto ha in gestione il servizio idrico integrato, la fornitura dell'acqua, ad uso igienico sanitario, avverrà da pozzi di proprietà privata, siti nel territorio comunale e regolarmente denunciati ed autorizzati dal Genio Civile di Palermo.

I pozzi privati e le ditte abilitate al trasporto di acqua ad uso igienico sanitario saranno individuate dall'Amministrazione Comunale mediante avviso pubblico a manifestare interesse.

I servizi verranno affidati dall'A.C., mediante apposite convenzioni a ditte autorizzate al trasporto, ed alle Ditte proprietari dei pozzi per quanto attiene la fornitura d'acqua, ed autorizzate e regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. per il trasporto di acqua potabile. Il costo dell'acqua è a carico della ditta autotrasportatore.

Art. 3

Gli utenti delle zone extraurbane, non servite da reti di distribuzione idriche, faranno richieste di fornitura direttamente alla ditta autotrasportatore. La Ditta incasserà il corrispettivo offerto direttamente dall'utente al momento della consegna, rimanendo estraneo il Comune di Borgetto dal rapporto tra le parti.

La ditta autotrasportatrice, prima della fornitura, deve acquisire dall'utente la dichiarazione che il fabbricato è fornito di rete idrica duale, e che lo stesso è in regola con i pagamenti delle tasse comunali e, di dichiarare inoltre:

- Di accettare la fornitura idrica per uso igienico sanitario;
- Che l'abitazione è fornita di rete duale;
- Di essere a conoscenza che l'acqua per uso igienico sanitario non potrà essere immessa nel proprio impianto per uso potabile;
- Di sollevare l'amministrazione comunale e la ditta fornitrice di qualsiasi danno che dovesse verificarsi per un uso diverso da quello di igienico sanitario.

Tale dichiarazione deve essere allegata al documento di trasporto.

Art. 4

Il servizio di rifornimento idrico sostitutivo a mezzo di autobotte rivolto a soddisfare l'utenza non servita da rete di distribuzione idrico potabile svolto dal Comune mediante l'affido a ditte autotrasportatori ed a pozzi privati, regolarmente censiti, deve essere autorizzato da parte del Genio Civile di Palermo, in conformità alle leggi vigenti in materia, previa stipula convenzioni deliberate dall'amministrazione comunale.

Art. 5

I titolari dei pozzi privati sono responsabili della tenuta del misuratore di portata e di apposito Registro di carico su cui trascrivere la richiesta di fornitura, che deve contenere:

- a) Nome e cognome del richiedente;

- b) Nominativo della ditta autotrasportatore che effettua il prelevamento, con relativo numero di targa mezzo di trasporto;
- c) Indicazione dell'indirizzo, dove essere effettuata la fornitura.

Art. 6

Il proprietario del pozzo deve fornire all'autista dell'autobotte un documento di accompagnamento contenente i dati di cui all'art. 3 dell'Ordinanza dell'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza idrica n. 3212 del 27/09/2002 e precisamente:

- Il punto, la data e l'ora dell'approvvigionamento;
- Il quantitativo d'acqua prelevata (calcolato attraverso contatore da applicare alle prese per il prelevamento e la consegna dell'acqua o dispositivo equivalente);
- Gli estremi identificativi della cisterna;
- Il destinatario finale del carico.

Tale documento dovrà essere esibito ai funzionari ed agenti che gliene facciano richiesta, unitamente alla dichiarazione dell'utente prevista dall'art.3 del presente regolamento;

Il proprietario del pozzo, è tenuto ha provvedere ad una opportuna clorazione dell'acqua, all'atto del carico nella cisterna, nella misura ritenuta necessaria per la disinfezione dell'acqua trasportata, secondo i parametri contenuti nel DCP della Protezione Civile Nazionale.

Art. 7

Costo del servizio.

La tariffa di metro cubo di acqua per il servizio effettuato a favore dei richiedenti di cui all'art. 3, sarà stabilita dall'A.C. su proposta dell'U.T.C. e da ricavarsi mediante analisi comprendente le seguenti voci:

- a) Il costo di sollevamento e carico dell'acqua;
- b) Il costo del trasporto, andata e ritorno, per distanze inferiori a Km. 10;
- c) Il costo del trasporto, andata e ritorno, per distanze superiori a Km. 10;

Art. 8

Nel caso in cui si rinviene, nel territorio comunale, la disponibilità di un pozzo privato autorizzato dall'Autorità sanitario e dal Genio Civile di Palermo per attingimento acqua destinata al consumo umano, l'amministrazione comunale, nel rispetto delle normative vigenti che disciplinano la produzione e la vendita di sostanze alimentari e bevande, può attivare le necessarie procedure per la fornitura di acqua potabile a mezzo trasporto gommato con ditte idonee ed autorizzate allo scopo, ovvero su condotte, per utenze extraurbane non servite da rete idrica potabile.

Art. 9

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'affissione per quindi giorni consecutivi all'albo del Comune.